



Elettrici (ENEL S.p.A. e sue società controllate)

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

99 - FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO ENEL in forma abbreviata FONDO PENSIONE FOPEN

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
Lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni							
01/10/2000	31/12/2006	1,35%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,35%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%	retribuzione utile al calcolo del TFR
Lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni							
01/10/2000	31/12/2006	1,35%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,35%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%	retribuzione utile al calcolo del TFR
Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni							
01/01/2007	ad oggi	1,35%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,35%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%	retribuzione utile al calcolo del TFR
Per i lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni							
01/01/2007	ad oggi	1,35%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,35%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
Lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni							
01/06/2007	ad oggi	1,35%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,35%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%	retribuzione utile al calcolo del TFR
Lavoratori che al 31/12/1995 hanno maturato presso l'INPS un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni							
01/06/2007	ad oggi	1,35%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,35%	retribuzione utile al calcolo del TFR	40%	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

FOPEN

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2002	31/12/2000	2,35%; 3,35%; 4,35%; 5,35%; 6,35%; 7,35%; 8,35%; 9,35%	retribuzione utile al calcolo del TFR	Accordo 04/10/2001

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/06/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

FOPEN

Dal 01/10/2000 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti dell'ENEL S.p.A. (esclusi quelli in prova o assunti con contratto a termine). I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro potranno aderire al Fondo, sempreché il contratto medesimo abbia una durata di almeno 24 mesi.

LABORFONDS

Dal 01/06/2007 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti da società non appartenenti al Gruppo Enel ma ai quali viene applicato il contratto collettivo per gli elettrici Enel.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 24/07/2001

La retribuzione da prendere come base per la determinazione del TFR è quella composta esclusivamente dai seguenti elementi:

- minimo contrattuale;
- ex indennità di contingenza;
- aumenti periodici d'anzianità;
- ex premio di produzione;
- 13a e 14a mensilità;
- importi 'ad personam' riferiti agli ex istituti contrattuali dei supplementi dei minimi, aumenti biennali/scatti di anzianità e dei livelli salariali di categoria;
- superminimi individuali/aumenti di merito;
- EDR di cui al Protocollo Governo - Parti sociali del 31.7.92;
- differenze sui minimi in caso di mutamento mansioni;
- indennità di reperibilità;
- controvalore alloggio in caso di concessione dello stesso a fini di reperibilità.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Accordo 10/04/2007. [Le parti,...] in ottemperanza alle disposizioni legislative concernenti il conferimento del TFR a fondi previdenziali, individuano in FOPEN, anche in caso di silenzio - assenso il fondo di destinazione del TFR maturando per i lavoratori delle Associazioni ARCA e FISDE.
- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

- Lo Statuto di FOPEN prevede che durante i periodi di assenza o di sospensione del rapporto non retribuite per qualsiasi causa, il lavoratore rimarrà iscritto al Fondo con sospensione delle contribuzioni.
- Accordo 12/10/2000. Per i lavoratori iscritti a FOPEN alla data del 12/10/2000, ed in servizio ad ottobre 2000, le contribuzioni hanno effetto retroattivo dal mese di gennaio 2000, sempreché il lavoratore interessato risultasse in servizio ed iscritto al FOPEN in tale mese, ovvero al mese in cui il lavoratore si è iscritto al FOPEN, se successivo. Tale retrodatazione non si realizza qualora il lavoratore manifesti esplicitamente il suo dissenso per iscritto entro il 31 ottobre 2000 alla Funzione Personale della Società di appartenenza. La contribuzione a carico dei lavoratori relativa al periodo gennaio-settembre 2000, sarà ripartita in tre quote, di cui una sarà trattenuta sulla retribuzione di novembre e le ultime due sulla retribuzione dei mesi di dicembre 2000/tredicesima.
- Accordo 12/10/2000. Le aziende de Gruppo ENEL che hanno aderito al FOPEN versano una quota pari allo 0,50% (sempre calcolato sulla retribuzione utile agli effetti del TFR), da aggiungere alla contribuzione minima a loro carico, limitatamente ad un periodo temporale di due anni.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER I DIPENDENTI ELETTRICI DELL'ENEL

Indice:

25/07/2019 CCNL Verbale di accordo
03/10/2018 CCNL Verbale di accordo
27/03/2017 CCNL Verbale di accordo welfare aziendale
05/02/2016 CCNL Verbale di accordo
18/02/2013 CCNL Ipotesi di accordo
05/03/2010 CCNL Verbale di accordo
10/04/2007 CCNL Verbale di accordo
10/04/2007 CCNL Verbale sindacale nazionale
18/07/2006 CCNL Accordo di rinnovo
31/07/2003 CCNL Elettrici Testo definitivo
04/10/2001 CCNL Verbale di accordo contribuzione volontaria aggiuntiva
24/07/2001 CCNL Elettrici Testo definitivo
12/10/2000 CCNL Verbale di accordo
30/06/1999 CCL ENEL Verbale integrativo
09/04/1998 CCL ENEL Verbale integrativo
01/04/1996 CCL ENEL Accordo di rinnovo

25/07/2019

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 25/7/2019, tra ENEL Italia Srl, anche in rappresentanza di tutte le Società/Business Line/Global Function del Gruppo, e la FILCTEM-CGIL, la FLAEI-CISL, la UILTEC, si è sottoscritto il presente verbale di accordo.

La presente regolamentazione avrà vigenza triennale, a partire dall'1/1/2019 fino al 31/12/2021.

[...]

Premesso che

Il premio di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 3 del vigente CCNL di settore elettrico è materia di contrattazione a livello aziendale, coerentemente con le linee guida di cui all'art. 46 dello stesso CCNL.

Misure di welfare aziendale

23. Le Parti convengono inoltre che, in considerazione di quanto previsto dalla normativa richiamata in premessa, fermo restando quanto sopra definito come welfare di produttività, in caso di raggiungimento di un valore EBITDA non inferiore al target, si darà altresì luogo ad una erogazione aggiuntiva in forma di welfare, attraverso il versamento al FOPEN di un importo in cifra fissa pari a € 200, contestualmente al pagamento del premio di risultato e per i lavoratori che risultino iscritti al Fondo a tale data .

Decorrenza e Durata

25. La presente regolamentazione avrà vigenza triennale, a partire dall'1/1/2019 fino al 31/12/2021.

03/10/2018

Verbale di accordo

Il giorno 3/10/2018, tra ENEL Italia Srl, anche in rappresentanza di tutte le Società/Business Line/Global Service Function del Gruppo, e FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL, UILTEC, si è sottoscritto il presente verbale di accordo sul Premio di risultato 2018 Cassa 2019

[...]

27. Gli importi oggetto di "opzione welfare" andranno a costituire una voce di credito "welfare", trasformandosi via via, attraverso la piattaforma informatica, in beni e servizi welfare di interesse del dipendente, fruibili in modalità diretta o come rimborso della spesa anticipatamente sostenuta. Ciò in coerenza con quanto previsto dalla normativa in materia, in particolare, con riferimento alla casistica agevolata prevista dall'art. 51 TUIR, nel cui ambito rientra un'ampia gamma di voci, dalla sanità e previdenza integrative fino ai servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, culto e assistenza sociale (comma 2 lett. A, f, f bis, f ter, f quater), ovvero fringe benefits entro i limiti di cui all'art. 51 TUIR comma 3.

28. La conversione in welfare potrà essere effettuata entro il 30/11/2019. L'importo massimo convertibile per il corrente anno, entro il limite previsto dalla legge, in attesa della definizione del nuovo accordo triennale sul premio di risultato, non potrà superare - salvo ipotesi di destinazione alla previdenza complementare - il 60% dell'importo che sarà conseguito a titolo di premio di risultato 2018. Eventuali residui non spesi in forma welfare a tale data saranno destinati alla previdenza integrativa (Fopen), mentre per i non iscritti l'eventuale residuo non convertito a tale data in welfare sarà corrisposto con la retribuzione del mese di dicembre 2019. Tali regole troveranno applicazione anche nel caso in cui il dipendente che ha effettuato "l'opzione welfare" cessi il rapporto prima del 30/11/2019.

29. Al fine di favorire l'utilizzo delle opportunità offerte dalla nuova normativa, l'Azienda provvederà ad una integrazione in misura pari al 15%, sulle quote di premio su cui il dipendente ha esercitato l'opzione welfare ed effettivamente convertite in welfare alla data del 30/11/2019, compresi gli importi destinati alla previdenza complementare ai sensi del precedente punto 2.

[...]

Misure di welfare aziendale

31. Le Parti convengono, inoltre, che, in considerazione di quanto previsto dalla normativa richiamata in premessa, fermo restando quanto sopra definito come welfare di produttività, in caso di raggiungimento di un valore EBITDA non inferiore al target si darà altresì luogo ad una erogazione aggiuntiva in forma di welfare, attraverso il versamento al FOPEN di un importo in cifra fissa pari a € 200, contestualmente al pagamento del premio di risultato e per i lavoratori che risultino iscritti al Fondo a tale data .

Decorrenza e Durata

32. La presente regolamentazione avrà vigenza annuale , a partire dall'1/1/2018 fino al 31/12/2018.

27/03/2017

Verbale di accordo

Il giorno 27/3/2017, tra ENEL Italia srl, anche in rappresentanza di tutte le Società/Business Line/Global Service Function del Gruppo, e FILCTEM, FLAEI, UILTEC

Premesso che

La materia del premio di risultato in Enel è stata regolata, per l'anno 2016, coerentemente con quanto previsto dal CCNL, dal verbale di accordo del 18/10/2016;

La legge n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016) ha introdotto nuove previsioni agevolative di natura fiscale per i premi di risultato e lo sviluppo del welfare aziendale. Tali previsioni sono state ulteriormente precisate dal decreto interministeriale applicativo del 25/3/2016 e dalla circolare dell'Agenzia delle entrate del 15/6/2016.

La legge n. 232/2016 (c.d. legge di bilancio 2017) ha confermato tali benefici, estendendo in maniera significativa il campo di applicazione, in particolare facendovi rientrare tutti i dipendenti con un reddito non superiore agli €80.000 annui lordi ed elevando il limite di premio annuo "detassato" a € 3.000 lordi.

Ove ricorrano i presupposti richiesti, la suddetta normativa prevede che il lavoratore possa scegliere di fruire - in sostituzione totale o parziale del premio di risultato in denaro - di prestazioni, opere, servizi aventi finalità di rilevanza sociale, corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese, facenti parte del cosiddetto "welfare aziendale". In tal caso, il relativo controvalore - fermi restando i limiti di ammontare del premio e di reddito previsti per la detassazione del premio - resta escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente come considerato ai fini della tassazione del medesimo .

Considerato che

Le Parti, con il Verbale del 18/10/2016 hanno condiviso l'opportunità di sviluppare, in conformità alle previsioni normative, nell'ambito dell'attività negoziale di competenza, le soluzioni più adeguate al fine di sostenere, anche alla luce delle perduranti criticità del contesto economico e sociale, il potere d'acquisto dei dipendenti, e nel contempo migliorare la produttività e la redditività ;

Con lo stesso accordo, con riferimento al cosiddetto "welfare di produttività", le Parti hanno concordato di

definire con separata intesa un accordo di prima applicazione - in via sperimentale per il 2016 (cassa 2017) - precisando eventualmente in tale sede la quota di premio interessata, la possibilità di scelta del lavoratore, e le possibili modalità di integrazione da parte dell'Azienda delle quote di premio fruite da parte di ciascun dipendente in forma di welfare al fine di favorire l'utilizzo delle opportunità offerte dalla nuova normativa .

Le Parti convengono quanto segue

1. L'erogazione delle quote relative al premio di risultato (sia redditività aziendale, sia incentivazione della produttività/qualità), determinate sulla base di quanto consuntivato a fronte degli obiettivi di redditività e produttività e secondo le regole di cui al Verbale del 18/10/2016, avverrà secondo le seguenti modalità .

Nella piattaforma informatica appositamente predisposta, saranno evidenziati gli importi relativi al premio di risultato 2016 per i quali, in base alla vigente disciplina di legge e a quanto previsto dal citato accordo sindacale nazionale, ciascun dipendente potrà optare per la conversione in "welfare". A tal fine verrà reso noto, con apposita comunicazione, l'arco temporale entro cui potrà essere esercitata tale scelta in tempo utile a consentire la messa in pagamento con le retribuzioni di luglio 2017 delle somme non oggetto di "opzione welfare".

2. Gli importi oggetto di "opzione welfare" andranno a costituire una voce di credito "welfare", trasformandosi via via, attraverso la piattaforma informatica, in beni e servizi welfare di interesse del dipendente, fruibili in modalità diretta o come rimborso della spesa anticipatamente sostenuta. Ciò in coerenza con quanto previsto dalla normativa in materia, in particolare con riferimento alla casistica agevolata prevista dall'art.51 TUIR, nel cui ambito rientra un'ampia gamma di voci, dalla sanità e previdenza integrative fino ai servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, culto e assistenza sociale (comma 2 lett. A, f, f bis, f ter, f quater), ovvero fringe benefits entro i limiti di cui all'art .51 TUIR comma 3.

La conversione in welfare potrà essere effettuata entro il 30/11/2017. L'importo massimo convertibile per il corrente anno, entro il limite previsto dalla legge, considerato il contesto di prima applicazione dell'istituto, non potrà superare - salvo ipotesi di destinazione alla previdenza complementare - il 50% dell'importo che sarà conseguito a titolo di premio di risultato 2016. Eventuali residui non spesi in forma welfare a tale data saranno destinati alla previdenza integrativa (Fopen), mentre per i non iscritti l'eventuale residuo non convertito a tale data in welfare sarà corrisposto con la retribuzione del mese di dicembre 2017. Tali regole troveranno applicazione anche nel caso in cui il dipendente che ha effettuato "l'opzione welfare" cessi il rapporto prima del 30/11/2017.

Al fine di favorire l'utilizzo delle opportunità offerte dalla nuova normativa, l'Azienda provvederà ad una integrazione che si stabilisce in via sperimentale in misura pari al 12% sulle quote di premio su cui il dipendente ha esercitato l'opzione welfare ed effettivamente convertite in welfare alla data del 30/11/2017, compresi gli importi destinati alla previdenza complementare ai sensi del precedente punto 2.

4. Secondo quanto previsto dall'accordo del 18/10/2016, le tipologie di prestazioni fruibili in sostituzione dell'erogazione monetaria e le modalità di funzionamento della piattaforma informatica saranno oggetto di esame nell'ambito del comitato Bilaterale Welfare aziendale e di successiva comunicazione ai dipendenti .

5. A tale proposito, al fine della concreta attuazione del presente accordo, le Parti si impegnano ad esaminare e approfondire, al fine di condividere, nell'ambito del Comitato Bilaterale Welfare l'articolazione dell'offerta di prestazioni beni e servizi che, attraverso apposita piattaforma informatica, potranno essere fruiti utilizzando il credito Welfare, in una logica aggiuntiva e non sostitutiva, tenuto anche conto dell'evoluzione dei processi di riorganizzazione in corso, tesa a valorizzare quanto già oggi disponibile per i dipendenti Enel tramite gli istituti sociali aziendali e di settore già operanti negli ambiti delle attività culturali, ricreative e sportive (ARCA), dell'assistenza sanitaria (FISDE) e della previdenza integrativa (FOPEN).

6. Relativamente al tema organizzativo ARCA citato al punto precedente, si conferma l'impegno a proseguire, riavviando a stretto giro gli incontri con le Organizzazioni Sindacali finalizzati all'attuazione di quanto previsto dall'accordo del 27/11/2015.

7. Tali istituti e la relativa offerta, oltre che con le attuali modalità di accesso, saranno anche accessibili attraverso la piattaforma per consentire la destinazione agli stessi di quote del credito welfare e la fruizione dei rispettivi servizi. In particolare, si prevede che la destinazione possa avvenire mediante l'effettuazione di versamenti aggiuntivi alla previdenza complementare ovvero, per ARCA e FISDE, tramite "pagamento" (anche in modalità rimborso) da parte del dipendente delle quote di spesa a carico o di pacchetti di servizi non coperti dall'attuale contribuzione, secondo quanto previsto dai relativi statuti. Resta peraltro salva la possibilità da parte del dipendente di utilizzare il predetto credito anche con riferimento ad altri beni, prestazioni e servizi rientranti nel campo dell'agevolazione che saranno anche questi resi disponibili attraverso la stessa piattaforma Welfare .

8. A valle e in relazione agli approfondimenti già avviati e che si terranno in sede di bilateralità, le Parti si riservano di incontrarsi per la definizione di quanto ulteriormente necessario al fine di rendere operativo quanto previsto al precedente punto 7 oltre che per valutare le opportune modalità di monitoraggio e verifica, il tutto tenendo anche conto dell'avanzamento del processo riorganizzativo di cui al precedente punto 6.

9. Resta fermo che gli importi del premio di risultato sostituiti in welfare per scelta del dipendente non costituiscono, in conformità alle vigenti previsioni normative sopra richiamate, reddito imponibile e non hanno

riflessi diretti o indiretti su alcun istituto legale o contrattuale e non saranno utilmente computati ai fini del trattamento di fine rapporto.

05/02/2016

Verbale di accordo

Il giorno 5/2/2016, tra ENEL S.p.a. e la FILCTEM-CGIL, la FLAEI-CISL e la UILTEC, si è stipulato il presente verbale di accordo.

Premesso che

- per effetto delle disposizioni di cui alla Legge 6/8/2015, n. 125 (pubblicata sulla G.U. del 14/8/2015), è stato soppresso il Fondo Gas ;

- la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, con comunicazione del 27/1/2016 prot. n. 491 ha fornito chiarimenti e indicazioni operative in merito alla sopra richiamata normativa ;

le Parti

preso atto delle sopra richiamate disposizioni , precisano quanto segue

1. Per i soggetti non aderenti al FOPEN, gli importi di cui all'art. 7, comma 9-undecies, che dovessero essere conferiti al sistema della previdenza complementare mediante il meccanismo del silenzio-assenso, dovranno essere destinati al comparto di investimento destinato ad accogliere il tacito conferimento del TFR. Sarà facoltà successiva degli iscritti richiedere la modifica di tale scelta in conformità alle indicazioni statutarie del Fondo pensione,

2. Per i soggetti già aderenti a FOPEN, gli importi che dovessero essere conferiti al Fondo pensione con il meccanismo del silenzio-assenso, dovranno essere destinati al comparto d'investimento già prescelto dall'interessato.

18/02/2013

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 18/2/2013, tra Assoelettrica - Associazione Nazionale delle Imprese elettriche ; Federutitiiy- Federazione delle Imprese energetiche e idriche; Enel S.p.A in nome e per conto delle Società da essa controllate non associate in Assoelettrica; GSE- Gestore dei Servizi Energetici S.p.A; So.G.I.N. - Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A.; Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. FILCTEM - CGIL - Federazione Italiana Lavoratori Chimica, Tessile, Energia, Manifatture; FLAEI-CISL - Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane; UILTEC-UII- Unione Italiana Lavoratori Tessile, Energia, Chimica si è stipulato il presente accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 5/3/2010 per i lavoratori addetti al settore elettrico .

Il presente accordo decorre dal 1/1/2013 e scadrà il 31/12/2015.

Art. 35 Struttura retributiva

[...]

- Dichiarazioni a verbale -

[...]

8) A decorrere dal 1/1/2011 le Aziende verseranno ai Fondi di previdenza complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura della contribuzione minima a carico Azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a 2 euro per ogni mensilità e di ulteriori 2 euro a decorrere dal 1/1/2012 per i propri dipendenti iscritti ai predetti Fondi con versamento della relativa contribuzione. Resta ferma la misura della contribuzione a carico dei lavoratori aderenti .

05/03/2010

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 5/3/2010, tra ASSOELETRICA - Associazione Nazionale delle Imprese elettriche; FEDERUTILITY -

Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche; ENEL S.p.A. in nome e per conto delle Società da essa controllate non associate in Assoelettrica; GSE - Gestione Servizi Energetici S.p.A.; SO.G.I.N. - Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A.; Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e FILCEM-CGIL, FLAEI-CISL e UILCEM-UIL, si è stipulato il presente accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti al settore elettrico 18/7/2006.
Il presente accordo scade il 31/12/2012.

Art. 49 - Previdenza Complementare

1. Le Parti si impegnano a promuovere le necessarie iniziative nei confronti delle altre Fonti istitutive degli attuali Fondi operanti nel settore, Fiprem, Fopen e Pegaso, in relazione agli indirizzi formulati dalla Commissione bilaterale, istituita con il CCNL 18/7/2006, al termine dei suoi lavori nel corso della vigenza del predetto CCNL, in merito alla eventualità di realizzazione di future sinergie tra detti Fondi.

10/04/2007

Verbale di accordo

Il giorno 10/4/2007 tra Enel spa, e FILCEM, FLAEI, UILCEM,

Premesso che:

- dall'1/1/2007 ha preso avvio la riforma della previdenza complementare, di cui al D.lgs. n. 252/2005, come modificato ed integrato dalla legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007);
- in attuazione di detta riforma, dall'1/1/2007 decorre il semestre in cui tutti i lavoratori dipendenti del settore privato sono chiamati ad esprimere - secondo modalità esplicite o tacite - la propria scelta in merito al conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari;

Considerato che:

- in Enel è operante il Fondo Pensione per i dipendenti del Gruppo ENEL (FOPEN) -Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale in regime di contribuzione definita - costituito con il verbale di accordo 3/12/1998, stipulato tra l'Enel e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici FNLE, FLAEI e UILSP;
- con verbale sindacale nazionale del 10/4/2007, le Parti, alla luce delle innovazioni normative introdotte dalla riforma della previdenza complementare, hanno adeguato l'accordo sindacale 3/12/1998 al mutato quadro normativo di riferimento;
- ai sensi del punto 2, lettera e) ("Destinatari/Associati) del citato verbale di accordo 10/4/2007, sono destinatari/associati al Fondo Pensione FOPEN, tra gli altri, anche "altri soggetti giuridici costituiti/operanti a seguito di contratti collettivi o accordi sindacali tra i soggetti sottoscrittori della Fonte istitutiva, nonché le Associazioni sindacali firmatarie della contrattazione collettiva applicata nel Gruppo Enel; l'adesione di detti soggetti giuridici e di dette Associazioni sindacali dovrà essere preceduta dalla sottoscrizione di uno specifico accordo tra i soggetti sottoscrittori della Fonte istitutiva";
- le Parti riconoscono la validità del FOPEN quale strumento volto a far conseguire ai propri iscritti un'integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio;
- ai sensi del punto 4 del citato verbale sindacale nazionale 10/4/2007, il finanziamento al FOPEN "può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico dell'associato, della Società associata ed attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento anche "tacito del TFR maturando";

Le Parti, tutto ciò premesso e considerato, convengono quanto segue:

In ottemperanza alle disposizioni legislative concernenti il conferimento del TFR a fondi previdenziali, individuano in FOPEN, anche in caso di silenzio - assenso il fondo di destinazione del TFR maturando per i lavoratori delle Associazioni ARCA e FISDE. Pertanto, in relazione a quanto previsto dal precedente punto, le Associazioni ARCA e FISDE aderiscono al FOPEN, con effetto dalla data di adozione della relativa delibera da parte delle Associazioni stesse, ai sensi del successivo punto 4; il finanziamento al Fondo è attuato esclusivamente mediante il solo conferimento anche "tacito del TFR maturando.

Dette Associazioni - fermo restando quanto precisato in materia di finanziamento al punto 2 - accettano tutte le pattuizioni di cui all'accordo sindacale nazionale 3/12/1998, secondo il testo collazionato con il verbale di accordo 10/4/2007, nonché le norme dello Statuto FOPEN. Tali documenti si intendono qui richiamati, accettati e recepiti integralmente.

Il presente Accordo viene trasmesso alle Associazioni ARCA e FISDE ai fini dell'adozione delle conseguenti deliberazioni, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 10.2, comma 7, del vigente Statuto ARCA e dell'art. 10.2, comma 6, lett.c), del vigente Statuto FISDE.

- Dichiarazione a verbale -

Le Parti si danno atto che eventuali variazioni rispetto a quanto definito nel presente verbale in materia di

finanziamento, saranno concordate tra i soggetti firmatari del verbale medesimo .

Le Parti, pertanto, si impegnano ad incontrarsi oltre che per verificare l'andamento delle adesioni al Fondo, anche per definire la contribuzione al Fondo stesso, nel quadro di compatibilità delle risorse destinate al finanziamento delle Associazioni.

10/04/2007

Verbale di accordo

Il giorno 10/4/2007 tra Enel S.p.A., e la FILCEM, la FLAEI, la UILCEM,

Premesso che

- con il verbale di accordo 3/12/1998 (di seguito "Fonte istitutiva"), stipulato tra Enel e le Organizzazioni sindacali FNLE, FLAEI e UILSP è stato costituito un Fondo Pensione complementare a capitalizzazione individuale in regime di contribuzione definita, denominato Fondo pensione dipendenti Gruppo Enel (Fondo Pensione FOPEN);

- con il D.lgs. 5/12/2005, n. 252 - di riforma della previdenza complementare, finalizzata ad armonizzare e razionalizzare il sistema e favorire l'incremento dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari - il legislatore ha realizzato una revisione sostanziale ed integrale della disciplina contenuta nel D.lgs. 21/4/1993, n. 124, sul cui impianto normativo le Parti hanno modellato la "Fonte istitutiva" del FOPEN;

- la legge 27/12/2006, n. 296 ("legge finanziaria 2007"), ha anticipato all'1/1/2007 l'entrata in vigore del citato D.lgs. n. 252/2005, apportando alla relativa disciplina modifiche ed integrazioni ;

- il quadro normativo di riferimento è stato ulteriormente definito con l'emanazione dei decreti interministeriali 30/1/2007, attuativi della citata legge n. 296/2006,

- ai sensi del D.lgs. n. 252/2005 ed a far tempo dalla sua entrata in vigore, viene disposta l'abrogazione del predetto D.lgs. n. 124/1993, integralmente sostituito dal D.lgs. n. 252/2005;

Considerato che

- l'ampia portata e rilevanza delle innovazioni normative della riforma esplica una significativa incidenza sulle forme complementari negoziali;

- in sede di rinnovo del Contratto collettivo per i lavoratori del settore elettrico, le Parti stipulanti (in forza della Dichiarazione a verbale in calce all'art. 48 del CCNL 18/7/2006) hanno assunto l'impegno "ad incontrarsi per la definizione delle modalità attuative in materia di conferimento del TFR ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.lgs. n. 252/2005";

- le Parti, nel rinnovato quadro di riferimento normativo in materia di previdenza integrativa, confermano l'interesse al consolidamento della tutela previdenziale complementare per i dipendenti delle Società del Gruppo;

Tenuto conto che:

- il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione FOPEN, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dei provvedimenti/istruzioni emanati dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), il 15/12/2006 ha deliberato il nuovo testo dello Statuto, recante gli adeguamenti alla riforma, provvedendo a darne la prescritta comunicazione alla COVIP, per la relativa approvazione;

- le Parti, in qualità di soggetti sottoscrittori della Fonte istitutiva del FOPEN , tutto quanto sopra premesso e considerato ,

- tenuto conto della centralità del ruolo svolto dalla contrattazione collettiva nell'ambito delle forme complementari negoziali, concordano sull'esigenza di adeguare l'accordo istitutivo al nuovo quadro normativo di riferimento e di assicurare la sua perdurante coerenza al testo statutario ,

Convengono:

- di modificare l'Accordo sindacale nazionale 3/12/1998, definendo la Fonte istitutiva del FOPEN secondo il nuovo testo collazionato di seguito riportato .

1. Natura e scopo

Il "Fondo Pensione dipendenti Gruppo Enel" (in forma abbreviata "Fondo Pensione FOPEN") è costituito con la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è regolato, a norma del D.lgs. 5/12/2005, n. 252 e successive modificazioni, dallo Statuto, del quale il presente accordo fa parte integrante e sostanziale .

Il Fondo Pensione fornirà prestazioni complementari dei trattamenti di pensione pubblica in forma di rendita e capitale sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati e dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori individuati dal Fondo Pensione

2. Destinatari/Associati

Sono destinatari/associati al Fondo Pensione:

a) l'Enel S.p.a. e le Società da essa controllate, direttamente ed indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, n. 1 e 2, del Codice civile, che hanno aderito o che, in futuro, dovessero aderire al Fondo stesso (salvo quanto previsto dal presente accordo in materia di decadenza dell'associazione a FOPEN per le Società che perdano i requisiti di cui al presente punto); l'adesione al FOPEN di dette Società dovrà essere preceduta dalla sottoscrizione di

uno specifico accordo tra le suddette Società e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati ;
b) le Società costituite/operanti nel servizio elettrico nazionale, non ricadenti nelle specifiche ipotesi di cui al precedente punto; l'adesione a FOPEN di dette Società dovrà essere preceduta dalla sottoscrizione di uno specifico accordo sindacale tra le Società medesime e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati, previa acquisizione del parere favorevole dei soggetti sottoscrittori della Fonte istitutiva ;
c) altri soggetti giuridici costituiti/operanti a seguito di contratti collettivi o accordi sindacali tra i soggetti sottoscrittori della Fonte istitutiva, nonché le Associazioni sindacali firmatarie della contrattazione collettiva applicata nel Gruppo Enel; l'adesione al FOPEN di detti soggetti giuridici e di dette Associazioni sindacali dovrà essere preceduta dalla sottoscrizione di uno specifico accordo tra i soggetti sottoscrittori della Fonte istitutiva ;
d) i lavoratori dipendenti dell'Enel S.p.A. e delle sue Società controllate di cui al punto a), nonché delle Società di cui al punto b), degli altri soggetti giuridici e delle Associazioni sindacali di cui al punto c), che abbiano presentato domanda di adesione al FOPEN ;
e) i lavoratori dipendenti delle Società, degli altri soggetti giuridici e delle Associazioni di cui ai precedenti punti a), b) e c), che hanno aderito con il solo conferimento anche tacito del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando, secondo le previsioni legislative vigenti ;
f) i titolari del diritto alle prestazioni in atto previste dal FOPEN .

2.1 Decadenza dall'associazione a FOPEN e mantenimento del rapporto associativo

La Società che perda i requisiti di cui al precedente punto a) decade dall'associazione a FOPEN, a partire dal mese successivo a quello in cui la perdita dei requisiti si è verificata. Tuttavia, la Società medesima - sulla base di uno specifico accordo con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati, che definirà anche i livelli contributivi - e con il parere favorevole dei soggetti sottoscrittori della fonte istitutiva, potrà mantenere l'associazione a FOPEN.

3. Organi

Il Fondo Pensione ha i seguenti Organi :

- l'Assemblea dei delegati ;
- il Consiglio di Amministrazione ;
- il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ;
- il Collegio dei Sindaci

La rappresentanza delle Società di cui al punto 2, lett. a) e b) e dei lavoratori associati è paritetica in tutti gli Organi collegiali.

L'Assemblea è costituita su base elettiva secondo le norme del regolamento elettorale .

L'Assemblea è formata da un minimo di 70 ad un massimo di 70 delegati, metà dei quali eletti dalle Società associate di cui al punto 2, lett. a) e b) e l'altra metà eletti dai lavoratori associati, secondo le norme del regolamento elettorale (NOTA 1).

L'Assemblea dei Delegati elegge, con votazione separata, da parte di ciascuna rappresentanza (Società associate di cui al punto 2, lett. a e b e lavoratori aderenti al Fondo), i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i componenti del Collegio dei Sindaci .

Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono eletti dal Consiglio di Amministrazione .

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione è costituito da 12 componenti, metà dei quali in rappresentanza delle Società associate di cui al punto 2, lett. a) e b) e altrettanti in rappresentanza dei lavoratori.

Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione devono essere eletti, rispettivamente e a turno, per la durata di un mandato, tra i rappresentanti delle Società associate di cui al punto 2, lett. a) e b) e i rappresentanti dei lavoratori componenti il Consiglio di Amministrazione .

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento .

Il Collegio dei Sindaci è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti, metà dei quali eletti dalle Società associate di cui al punto 2, lett. a) e b) e altrettanti in rappresentanza dei lavoratori aderenti al Fondo Pensione .

Il Presidente del Collegio dei Sindaci, eletto nell'ambito dei componenti il Collegio stesso, deve di volta in volta risultare appartenente alla rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione .

Per l'elezione a componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci sono richiesti i requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla normativa vigente .

Lo Statuto fissa i "quorum" necessari per la validità delle riunioni e per le deliberazioni dei vari Organi del Fondo Pensione, nonché le modalità di convocazione dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione .

- Nota 1 -

Regolamento definito dai soggetti sottoscrittori della fonte istitutiva con accordo sindacale nazionale 19/5/1999, come modificato dall'accordo sindacale 11/8/1999.

4. Finanziamento

Il finanziamento del Fondo Pensione può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico dell'associato, della Società associata ed attraverso il conferimento del TFR maturando, ovvero mediante il solo conferimento anche tacito del TFR maturando .

4.1 TFR

E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo .

Restano ferme - agli effetti di quanto previsto dalla vigente normativa - le quote dell'accantonamento annuale al TFR di cui all'accordo istitutivo 3/12/1998, secondo le seguenti misure :

- 30% per il lavoratore con almeno 18 anni di anzianità contributiva maturata presso la forma di previdenza

obbligatoria alla data del 31/12/1995;

- 40% per il lavoratore con meno 18 anni di anzianità contributiva maturata presso la forma di previdenza obbligatoria alla data del 31/12/1995;

- 100% per il lavoratore di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/1993.

4.2 Conferimento del TFR

Resta fermo che gli effetti del conferimento del TFR di cui al punto 4.1, sono disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia di modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando .

4.3 Contribuzione

La misura minima dei contributi a carico delle Società e dei lavoratori è fissata in percentuale della retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto, quale individuata dal CCNL di categoria, secondo le seguenti misure percentuali:

- 1,35% a carico del lavoratore

- 1,35% a carico delle Società associate

Eventuali misure contributive maggiori possono essere stabilite, previa sottoscrizione di uno specifico accordo sindacale - da trasmettere al Fondo - tra le Imprese associate e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori interessati.

Di tali misure non più di 0,06 punti, a carico di ciascuna fonte contributiva sarà destinato a sostenere le spese di amministrazione del Fondo.

In mancanza di iscrizione dei propri dipendenti al Fondo, i datori di lavoro associati non saranno tenuti ad alcun versamento contributivo, né ad alcun trattamento sostitutivo a loro favore .

4.4 Contribuzione volontaria aggiuntiva

Ferme restando le predette misure contributive minime, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, secondo le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione. Si intende decaduto il precedente verbale di accordo sindacale nazionale del 4/10/2001, in materia di contribuzione volontaria.

4.5 Sospensione volontaria della contribuzione

In costanza del rapporto di lavoro, l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico della Società associata, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in ogni momento. Durante il periodo di sospensione della contribuzione, il lavoratore resta associato a tutti gli effetti e partecipa alle spese connesse alla qualità di associato. Si intende decaduto il precedente verbale di accordo sindacale nazionale del 16 marzo 2005, in materia di sospensione della contribuzione .

4.6 Versamento della contribuzione

L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore associato, né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro, nella misura indicata ai sensi del precedente punto 4.3.

Per le adesioni al Fondo a partire dall'1/1/2007, gli effetti del versamento della contribuzione, ove dovuta, sono quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando .

Il contributo a carico del lavoratore associato, ove dovuto, viene trattenuto mensilmente - salvo quanto diversamente disposto dalla normativa vigente (art. 23, comma 4, della legge n. 252/2005 e successive modificazioni e art. 1, comma 2 lett. a e comma 5 lett.a, decreto ministeriale 30/1/2007 ex art. 1 comma 765, legge n. 296/2006) - e versato al FOPEN, unitamente ai contributi a carico delle Società associate ed alle quote di TFR, entro i termini previsti per il versamento dei contributi previdenziali obbligatori .

5. Investimenti

Le risorse finanziarie del Fondo Pensione saranno investite e capitalizzate mediante convenzioni con soggetti gestori abilitati, ai sensi della normativa vigente, nei modi stabiliti dall'art. 27 dello Statuto ("Incarichi di gestione").

Coerentemente con le vigenti disposizioni normative, lo Statuto del Fondo Pensione contiene indicazioni in ordine:

- ai criteri di gestione;

- ai tipi di investimenti ed operazioni consentiti e da privilegiare, nonché alle diverse linee di investimento cui possono aderire gli iscritti;

- ai limiti dei singoli investimenti;

- alle convenzioni da stipulare con i soggetti gestori .

6. Prestazioni e anticipazioni

Il Fondo Pensione erogherà le prestazioni pensionistiche complementari sulla base dei requisiti fissati dall'art. 11 del D.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 10 dello Statuto.

Sarà facoltà del titolare del diritto chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale per un importo non superiore ai limiti stabiliti dal citato art. 11 del D. Lgs. n. 252/2005.

Lo Statuto prevede la possibilità di richiedere eventuali anticipazioni secondo la disciplina di legge vigente in materia.

7. Trasferimento, riscatto e mantenimento della posizione individuale

In conformità delle vigenti disposizioni normative lo Statuto disciplina il trasferimento , il riscatto ed il mantenimento della posizione individuale .

8. Gestione amministrativa

Il Fondo affida, mediante apposita convenzione, ad una società di servizi la tenuta di tutta l'amministrazione ed, in particolare, dei conti individuali dei lavoratori associati, nonché dei rapporti amministrativi con i gestori delle risorse e con la Banca depositaria .

9. Quota di iscrizione

La quota di iscrizione al Fondo è fissata in €. 15,49 complessive per ciascun iscritto, da versarsi entro il mese successivo a quello di presentazione della domanda di adesione, in ragione di €. 10,33, da parte del datore di lavoro, e di €. 5,16, da parte del lavoratore. Detta quota di iscrizione è dovuta, nelle misure sopra indicate, anche in caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR (la quota a carico del lavoratore è trattenuta dal Fondo sulla posizione individuale dell'interessato).

La quota associativa a carico dei titolari del diritto alle prestazioni in atto nel Fondo Pensione è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione .

18/07/2006

Sostituisce integralmente il testo dell'art . 49 ("Previdenza complementare"), CCNL 24/7/2001

Art. 49 Previdenza complementare

1. Le Parti convengono di costituire una Commissione paritetica nazionale con il compito di predisporre, entro la vigenza del presente CCNL, un piano di fattibilità dell'eventuale unificazione dei Fondi di previdenza complementare in essere nel settore, previa valutazione dei vantaggi che ne potrebbero derivare anche relativamente a costi -benefici nei sistemi in atto ed all'attuazione della disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. n. 252 del 5/12/2005.

2. Alla predetta Commissione potranno partecipare esperti della materia indicati da ciascuna delle Parti stipulanti.

I favori della Commissione prenderanno avvio entro il mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL e dovranno svolgersi in tempi certi e concludersi non oltre la scadenza contrattuale. La Commissione presenterà, in tempi compatibili con i termini del mandato degli Organi statuari, alle Parti stipulanti un rapporto conclusivo sui lavori effettuati ed assicurerà alle stesse periodiche informative circa lo stato di avanzamento dei lavori.

Sostituisce integralmente il testo dell'art . 50 ("Assistenza sanitaria integrativa"), CCNL 24/7/2001

31/07/2003

Art.49 - Previdenza complementare

Le Parti, confermando la volontà di sviluppare la previdenza complementare nel settore elettrico, costituiranno una Commissione paritetica al fine di individuare, entro il 31 dicembre 2001, le modalità che, in coerenza con la disciplina legislativa e le compatibilità economico-finanziarie delle imprese, consentano di proporre - tenuto conto di quanto già azionalmente in atto - soluzioni in grado di assicurare una copertura previdenziale integrativa per tutti i lavoratori cui si applica il presente contratto collettivo nazionale di lavoro .

Restano salve le discipline in essere derivanti da contrattazione collettiva nazionale .

04/10/2001

VERBALE DI ACCORDO

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 21.1, lettera b), dello Statuto del FOPEN, è facoltà dei lavoratori associati versare, pervio esercizio di una specifica opzione in tal senso, contributi volontari aggiuntivi alla contribuzione ordinaria da destinare al finanziamento del FOPEN ;

2. Detta contribuzione volontaria aggiuntiva, ad esclusivo carico del lavoratore iscritto al Fondo, viene definita, ai sensi dell'art. 21.2 dello Statuto, secondo le forme e nelle misure di seguito specificate :

2.1 Contribuzione volontaria aggiuntiva in forma ricorrente

L'entità dei contributi volontari aggiuntivi è pari ad una misura percentuale variabile, da definire a scelta del lavoratore e graduabile fino all'8%, stabilita in misura intera (1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; e 8%) da calcolare sulla retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto .

La durata del versamento di detta contribuzione non potrà essere inferiore ad un anno solare .

Il versamento di detta forma di contribuzione volontaria in favore di FOPEN viene effettuato in via ricorrente e cioè con la cadenza temporale e secondo le modalità previste per i versamenti della contribuzione ordinaria, salva revoca, da parte del lavoratore iscritto da esercita con un preavviso minimo di due mesi .

2.2 Contribuzione volontaria aggiuntiva in forma d"una tantum"

La misura dei contributi volontari aggiuntivi è stabilita secondo importi variabili, da definire a scelta del lavoratore iscritto che esercizio l'opzione per tale forma di contribuzione volontaria, secondo valori compresi tra l'importo di 500 Euro e quello di 2.500 Euro (da intendersi convenzionalmente rivenienti d una misura percentuale, calcolata sulla retribuzione assunta a base del trattamento di fine rapporto), anche più volte a livello annuale.

Tale forma di contribuzione è cumulabile con quella di cui al precedente punto 2.1 ed è realizzabile sempreché il relativo importo trovi capienza nella retribuzione mensile disponibile di riferimento, anche tenendo conto di quanto precisato al successivo punto 3.

3. La contribuzione volontaria aggiuntiva, nelle due forma di cui al precedente art.2, potrà decorrere a partire dal 1° gennaio 2002. In ogni caso l'effettiva trattenuta sulle competenze mensili inizierà a decorrere a priori dal secondo mese successivo a quello della data di presentazione della domanda di versamento della contribuzione volontaria aggiuntiva da parte del lavoratore iscritto, ovvero, per forma una tantum si realizzerà esclusivamente mediante trattenuta sulle competenze retributive di mesi indicato dal lavoratore e comunque non pria del predetto secondo mese e verrà versata secondo le modalità previste per la contribuzione ordinaria .

4. Naturalmente la contribuzione volontaria aggiuntiva, nelle forme previste dal presente verbale beneficia della deducibilità fiscale alle condizioni e nei limi stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti che troveranno applicazione nei confronti di ciascun lavoratore iscritto con riferimento alla propria specifica posizione, optante per detta contribuzione volontaria.

24/07/2001

Art. 49 - Previdenza complementare.

1. Le parti, confermando la volontà di sviluppare la previdenza complementare nel settore elettrico, costituiranno una Commissione paritetica al fine di individuare, entro il 31.12.01, le modalità che, in coerenza con la disciplina legislativa e le compatibilità economico-finanziarie delle imprese, consentano di proporre - tenuto conto di quanto già aziendalemente in atto - soluzioni in grado di assicurare una copertura previdenziale integrativa per tutti i lavoratori cui si applica il presente CCNL .

2. Restano salve le discipline in essere derivanti da contrattazione collettiva nazionale .

12/10/2000

VERBALE DI ACCORDO

Roma, addì 12 ottobre 2000

Premesso

che, con il verbale di accordo 3 dicembre 1998, stipulato tra l'ENEL e le Organizzazioni sindacali FNLE, FLAEI e UILSP è stato costituito un Fondo Pensione complementare a capitalizzazione individuale in regime di contribuzione definita, denominato Fondo Pensione dipendenti Gruppo ENEL (FOPEN);

che, con appositi verbali di accordo sindacale, è stata definita l'adesione al FOPEN delle Società controllate dall'ENEL, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, n. 1 e 2 del Codice civile;

che, in data 14 luglio 2000, il Consiglio di Amministrazione del FOPEN ha inoltrato alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione l'istanza per la richiesta dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D. lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli artt. 2 e 3 della deliberazione di detta Commissione del 27 gennaio 1998;

che, con deliberazione del 14 settembre 2000, la predetta Commissione di Vigilanza, ai sensi dei poteri alla stessa conferiti dal citato D. lgs. n. 124/1993, art. 17, ha autorizzato il FOPEN all'esercizio dell'attività;

le Parti, tutto ciò premesso e considerato, convergono quanto segue:

1. Per i lavoratori iscritti al FOPEN alla data di sottoscrizione del presente verbale ed in servizio nel mese di ottobre 2000, la contribuzione - che avrà decorrenza dal predetto mese di ottobre 2000 - per il finanziamento del FOPEN viene così definita:

1.1 a carico delle aziende del Gruppo ENEL che hanno aderito al FOPEN: 1,35%, calcolato sulla retribuzione utile agli effetti del TFR;

1.2 a carico delle aziende del Gruppo ENEL che hanno aderito al FOPEN: 0,50% (sempre calcolato sulla retribuzione utile agli effetti del TFR), limitatamente ad un periodo temporale di due anni e con riferimento ai primi 40.000 iscritti al FOPEN. Peraltro, le Parti si riservano di valutare, in tempi brevi, l'estensione di tale contribuzione ai lavoratori iscritti al FOPEN alla data di sottoscrizione del presente accordo (numero iscritti: 55.500);

1.3 a carico dei lavoratori iscritti: 1,35%, calcolato sulla retribuzione utile agli effetti del TFR;

1.4 destinazione delle seguenti quote dell'accantonamento annuale al TFR:

30% per il lavoratore con almeno 18 anni di anzianità contributiva maturata presso la forma di previdenza obbligatoria alla data del 31.12.1995;

40% per il lavoratore con meno di 18 anni di anzianità contributiva maturata 100% presso la forma di previdenza obbligatoria alla data del 31.12.1995;

100% per il lavoratore di prima occupazione assunto successivamente al 28.04.1993.

2. Per i lavoratori di cui al precedente punto 1. (iscritti al FOPEN alla data del presente verbale ed in servizio ad ottobre 2000), tutte le contribuzioni ivi previste saranno retrodatate al mese di gennaio 2000, sempreché il lavoratore interessato risultasse in servizio ed iscritto al FOPEN in tale mese, ovvero al mese in cui il lavoratore si è iscritto al FOPEN, se successivo. Tale retrodatazione non si realizza qualora il lavoratore manifesti esplicitamente il suo dissenso per iscritto entro il 31 ottobre 2000 alla Funzione Personale della Società di appartenenza.

La contribuzione di cui al punto 1.3, relativa al periodo gennaio-settembre 2000, sarà ripartita in tre quote, di cui una sarà trattenuta sulla retribuzione di novembre e le ultime due sulla retribuzione dei mesi di dicembre 2000/tredicesima.

La contribuzione di cui al punto 1.2 non potrà comunque avere una durata superiore ai due anni con riferimento a ciascun iscritto.

3. Per i lavoratori che si iscriveranno al FOPEN successivamente alla data di sottoscrizione del presente verbale si applica la contribuzione prevista dai punti 1.1, 1.3 e 1.4, a far tempo dal mese successivo a quello di adesione al FOPEN.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente verbale, si è inteso definire - salvo la riserva di cui al punto 1.2 - in maniera adeguata e specifica la complessiva materia del finanziamento del FOPEN nei confronti del personale dipendente delle aziende del Gruppo Enel, con iscrizione al FOPEN.

30/06/1999

Tutto quanto premesso e considerato, le Parti convergono su quanto segue.

(...)

4.3. Nei confronti dei dipendenti delle Società del Gruppo, ai quali si applichi la contrattazione collettiva degli elettrici, troveranno applicazione anche gli istituti sociali quali l'"Associazione nazionale ricreativa, culturale e sportiva" (ARCA), il Fondo integrativo sanitario (FISDE) e il Fondo Pensione Complementare (FOPEN).

Al riguardo, le Parti si impegnano a ricercare e a sostenere, nelle sedi competenti, l'opportunità che vengano adottate adeguate soluzioni, al fine di consentire l'applicazione degli istituti di cui sopra ovvero la realizzazione di trattamenti equivalenti, sia nei confronti dei lavoratori del Gruppo ai quali si applica una contrattazione collettiva diversa da quella elettrica, sia anche nei confronti dei lavoratori che saranno interessati da fenomeni di mobilità verso realtà esterne al Gruppo ENEL.

09/04/1998

PREVIDENZA COMPLEMENTARE (FONDO PENSIONE)

Contributo a carico dell'ENEL, in percentuale della retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto, nella misura "strutturale" dell'1,35% a partire dall'1.1.99, con assorbimento dello stanziamento di 12,5 miliardi già stabilito a far tempo dall'1.1.97 per il finanziamento del Fondo.

L'onere della previdenza complementare sarà computato, sulla base delle effettive adesioni al Fondo pensione,

sulle disponibilità complessive per i futuri rinnovi contrattuali (non computando lo stanziamento di 12,5 miliardi già all'uopo destinati).

Contributo a carico dei lavoratori aderenti al Fondo pensione nella stessa misura dell'1,35% della retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto.

Le parti - a esaurimento dello stanziamento disposto e maturato sino al 31.12.98 in base alle disposizioni del CCL 23.4.96 pari a 25 miliardi e al fine di incentivare le iscrizioni al Fondo pensione - convengono che a favore dei primi 40.000 aderenti al Fondo medesimo sia accreditato, a carico dell'Azienda, un contributo aggiuntivo dello 0,50% per i primi due anni di iscrizione.

Destinazione delle seguenti quote dell'accantonamento annuale al TFR:

- 30% per il lavoratore con almeno 18 anni di anzianità contributiva maturata presso la forma di previdenza obbligatoria alla data del 31.12.95;
- 40% per il lavoratore con meno di 18 anni di anzianità contributiva maturata presso la forma di previdenza obbligatoria alla data del 31.12.95;
- 100% per il lavoratore di prima occupazione assunto successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 124/93.

01/04/1996

PROTOCOLLO SU PREVIDENZA - ISTITUZIONE DI UN FONDO PENSIONE

Le Parti, consapevoli dell'importanza che assume la tutela previdenziale della Categoria, si impegnano a sviluppare tutte le più opportune iniziative tese a:

- favorire la confluenza del Fondo di Previdenza Elettrici - attesa la sua accertata situazione di non risanabilità strutturale nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, nel quadro dell'armonizzazione dei regimi sostitutivi di cui all'articolo 2, comma 22 L. di riforma previdenziale 818/95 n. 335;

- istituire un Fondo pensione a favore del personale ENEL S.p.A. Il finanziamento dell'anzidetto Fondo sarà concordato nel rispetto dei vincoli di disponibilità definiti in sede di rinnovo contrattuale e considerando altresì le ricadute che potranno determinarsi sull'Azienda e sui lavoratori, in conseguenza delle iniziative governative in tema di armonizzazione dei regimi sostitutivi.

A tal fine, le Parti effettueranno uno studio teso ad approfondire gli aspetti giuridico-istituzionali, finanziari e fiscali relativi alla istituzione del Fondo pensione. Tale studio dovrà essere concluso entro il 31/10/96 e successivamente le Parti assumeranno le necessarie decisioni in merito alla operatività del Fondo stesso.

Roma, 1° aprile 1996

Spettabili

Segreterie Nazionali FNLE - FLAEI - UILSP

LORO SEDI

Oggetto: Istituzione Fondo Pensione

Ci richiamiamo alle intese sottoscritte in sede di rinnovo del Contratto collettivo di lavoro in merito all'argomento di cui all'oggetto, per confermarvi l'intendimento delle Parti di dare avvio, a valle degli studi di fattibilità da concludere entro il 31 ottobre 1996, a tutti i necessari adempimenti - previsti dalle disposizioni di legge in materia - onde pervenire sollecitamente alla completa operatività del Fondo Pensione.

Tali adempimenti riguarderanno, in via prioritaria, la definizione degli aspetti costitutivi e funzionali del Fondo Pensione, con particolare riferimento a:

- struttura del Fondo;
- modalità di partecipazione (garantendo la libertà di adesione individuale)
- destinatari;
- organi di amministrazione e controllo e Regolamento per l'erogazione dei rappresentanti dei lavoratori;
- requisiti di partecipazione al Fondo e di accesso alle relative prestazioni.

Resta confermato che, nell'ambito delle complessive disponibilità definite in sede di rinnovo contrattuale, viene individuato, a carico dell'Azienda, un importo annuo di L. 12,5 miliardi, a decorrere dall'anno 1997, a titolo di finanziamento del Fondo pensione.

Distinti saluti.
